

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

CXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.		PAG.
<b>Congedo:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	1678		
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>			
RAFFAELLI ed altri: Vendita a trattativa privata al Comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750. (513) . . . . .	1678	Organizzazione di un servizio di relazioni umane e di assistenza sociale negli stabilimenti, opifici ed uffici dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3442) . . . . .	1682
PRESIDENTE . . . . .	1678, 1681	PRESIDENTE . . . . .	1682
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1678	<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
RAFFAELLI . . . . .	1679, 1680, 1681	Norme interpretative dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio. (3574) . . . . .	1682
BIMA . . . . .	1679	PRESIDENTE . . . . .	1682, 1683, 1684, 1685, 1686
ALBERTINI . . . . .	1680	TERRAGNI, <i>Relatore</i> . . . . .	1682, 1684, 1685, 1686
TERRAGNI . . . . .	1680, 1681	RAUCCI . . . . .	1683
<b>Disegni di legge (Rinvio della discussione):</b>		ANGELINO PAOLO . . . . .	1683
Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale. (2692) . . . . .	1681	ZUGNO . . . . .	1684, 1685
PRESIDENTE . . . . .	1681	ASSENNATO . . . . .	1684, 1685, 1686
CURTI AURELIO, <i>Relatore</i> . . . . .	1681	FANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1684, 1685
ASSENNATO . . . . .	1681	CURTI AURELIO . . . . .	1686
Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (3223-B) . . . . .	1681	<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1681	Norme relative al prezzo delle poste di giuoco e alla misura del fondo premi nei giochi di abilità e nei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. (3604) . . . . .	1687
		PRESIDENTE . . . . .	1687

	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. (3511);	
BONOMI ed altri: Esenzione dalla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche dei passi carrabili costituenti unico accesso ai fondi rustici. (146);	
NAPOLITANO FRANCESCO: Abolizione della tassa per la occupazione di spazi soprastanti al suolo stradale. (3477).	1687
PRESIDENTE . . . . .	1687, 1688, 1692, 1693, 1694 1695, 1697, 1698, 1699
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1687, 1699
RAFFAELLI . . . . .	1687, 1688, 1691, 1694 1696, 1698, 1699
TERRAGNI . . . . .	1691, 1692, 1693, 1694, 1696
RESTIVO . . . . .	1691, 1697, 1698
ANGELINO PAOLO . . . . .	1692, 1696
ASENNATO . . . . .	1694
CURTI AURELIO . . . . .	1694, 1696
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1699

### La seduta comincia alle 9,55.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Schiratti.

### Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: Vendita a trattativa privata al Comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750 (513).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Raffaelli, Amedei, Paolicchi, Pucci Anselmo, Liberatore: « Vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750 ».

In assenza dell'onorevole Anzilotti, Relatore, sono costretto a riprendere una vecchia usanza, quella di sostituire gli onorevoli Relatori mancanti e quindi, con il consenso della Commissione, esporrò, in veste di Relatore,

le questioni connesse alla proposta di legge in esame.

Il provvedimento mi è noto perché esso è venuto dinanzi alla Commissione l'11 marzo 1959, in sede referente, poi essendo stato deferito alla nostra Commissione in sede legislativa il 17 luglio 1959 è stato discusso, in questa sede, il 21 luglio, il 7 ottobre ed il 13 novembre 1959 ed ebbi ad interessarmene perché, in quelle occasioni, partecipai ai lavori della Commissione in qualità di Sottosegretario di Stato per le finanze.

Nel seguire le vicende del provvedimento — e l'onorevole Raffaelli mi assista se dovessi errare nel ricapitolare la situazione — osservo che il problema è connesso alla proposta cessione al comune di Vecchiano, in provincia di Pisa, di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750 che non ha accesso diretto e dietro il quale si trova una grossa proprietà privata dei duchi Salviati, la quale privata proprietà — se non erro — avrebbe in un certo senso aspirato — o aspirerebbe — ad entrare in possesso dell'arenile stesso.

Rammento che ebbi anche a dire che, qualunque fosse stato il risultato di un discorso che si stava conducendo fra il rappresentante del comune di Vecchiano ed il Ministero delle finanze, mi sembrava di poter assicurare la Commissione che l'arenile stesso, qualora fosse stato alienato, sarebbe stato ceduto al citato comune non soltanto perché a questo si riconosceva una particolare priorità di interessi ma perché il terreno in oggetto, in parte interessa il comune di Vecchiano, in parte entrava in un piano urbanistico di tutta la zona in cui erano interessati anche comuni turistici come Viareggio ed altri. La discussione però, venne arrestata a questo punto in attesa che venissero perfezionate le intese fra i vari comuni interessati così da giungere ad una soluzione che potesse essere rispondente alle esigenze delle parti.

A distanza di circa due anni — la questione venne esaminata nel 1959 — la proposta di legge torna al nostro esame e non resta — ritengo — se non dare la parola all'onorevole Rappresentante del Governo il quale potrà informare la Commissione di quanto si è potuto fare in questo tempo.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Avrei poco da aggiungere alle dichiarazioni introduttive fatte dall'onorevole Presidente in quanto vorrei avanzare una proposta di un ulteriore rinvio, non certo di molti anni e nemmeno di molti mesi; un breve rinvio richiesto dal fatto che dalla istruttoria compiuta dal Ministero delle finanze risulta

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

che due richieste sono meritevoli di considerazione: quella avanzata dal comune di Vecchiano e quella avanzata dall'Ente provinciale per il turismo. Il Ministero ha, infatti, respinto tutte le richieste avanzate da privati. Si tratta, quindi, di trovare una soluzione che tenga conto delle esigenze manifestate più volte dagli onorevoli proponenti e di trovare, possibilmente, in sede ministeriale, un accordo, così che mi sia possibile venire ad una delle prossime sedute di questa Commissione, con una decisione favorevole che sia conciliativa delle esigenze espresse sia dal comune, sia dall'Ente provinciale per il turismo.

RAFFAELLI. Onorevole Presidente, condivido completamente la sua esposizione e la sua argomentazione che mi pare concluda nel senso che si deve rispettare, anche in questo caso, una prassi legislativa che dura da 100 anni e secondo la quale la proprietà e l'uso dei beni situati lungo le spiagge e sugli arenili sono sempre stati attribuiti ai comuni. La ragione è evidente, perché il comune è l'ente più idoneo, anzi direi è l'unico ente idoneo al migliore utilizzo di queste importanti frazioni di terreno lungo le spiagge; e l'esperienza questo, lo conferma ampiamente.

Le ragioni per cui il comune di Vecchiano — come tutti i comuni che si sono trovati in queste condizioni (e la Commissione ricorderà il caso di Cervia ed altri) hanno avanzato la richiesta di sottoporre questi beni ad una migliore disciplina nel pubblico interesse — sono state rafforzate dal fatto che il comune di Vecchiano, insieme al comune di Viareggio, è stato invitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici a redigere un piano regolatore generale del comune, nella cui economia e nel cui programma la disponibilità di questo arenile è condizione necessaria, anzi indispensabile. Per questa ragione noi ci siamo fatti promotori della proposta di legge, alla quale speravamo fosse riservato l'*iter* che hanno avuto tutte le proposte di legge consimili, e cioè trovare l'assenso del Governo e divenire rapidamente legge. Così non è stato per due ragioni, io penso, una delle quali fittizia e assurda: ci sarebbe un rapporto delle amministrazioni dello Stato periferiche alla prefettura che dice che il comune non ha i mezzi per fronteggiare questa operazione. La ragione è assurda perché per un caso consimile e per una fascia di terreno analoga, per il comune di Viareggio il Legislatore autorizzò la vendita a trattativa privata senza tener conto della situazione economica del comune. Allora il bilancio di Via-

reggio, deficitario, era integrato da una ventina d'anni.

BIMA. Quanti abitanti ha Vecchiano?

RAFFAELLI. Novemila circa. Mi domando: perché il Legislatore per il caso analogo di Viareggio non fece difficoltà? Perché l'importanza di avere questo bene è tale che esso può concorrere a normalizzare la situazione deficitaria del bilancio. Debbo rilevare poi che il comune di Vecchiano ha il bilancio in pareggio da quando è sorto ed ha la piena possibilità di sopportare il pagamento della rata di acquisto, determinato in 420 mila lire annue.

Questa manifestazione della prefettura di Pisa era infondata dal punto di vista del metodo, ma si collegava probabilmente al tentativo di instaurare una novità a questo proposito: quella di inserire l'Ente provinciale per il turismo (e credo che questo sarebbe il primo caso) nella faccenda dell'arenile.

E perché l'Ente provinciale per il turismo? Stando a quello che dice la stampa locale si dovrebbe evincere da questa strana tesi che la democrazia cristiana non gradirebbe vedere il passaggio di questo terreno al comune di Vecchiano, perché il comune di Vecchiano è di larghissima, stabile maggioranza di sinistra e la democrazia cristiana sa che non lo potrà conquistare mai. Bisognava trovare un'altra strada; e questa fu tentata a suo tempo con la *Pro loco*: ma al Ministero vi furono dei funzionari che con troppa facilità dimostrarono che la *Pro loco* non aveva veste giuridica per acquistare un bene pubblico.

Dico queste cose perché siano note alla Commissione ed anche al Rappresentante del Governo, nella speranza che esse rimangano un ricordo del passato, che si possa sgombrare il terreno da questi motivi irreali, assurdi ed infondati e che si possa infine, nel prosieguo di questa discussione, ragionare sulla base di elementi di fatto nel pubblico interesse e nel rispetto di una prassi che generalmente è stata seguita — e credo giustamente — finora in casi consimili. Dopo questa mia breve argomentazione e le notizie che ho avuto l'onore di fornire alla Commissione, credo di poter aderire alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario per un breve rinvio: breve rinvio che dovrebbe essere proprio a termine fisso, una settimana — per esempio — o 10 giorni. E spero che nel frattempo, l'onorevole Sottosegretario si convinca di abbandonare la tesi dei due concorrenti all'acquisto: comune di Vecchiano ed Ente provinciale per il turismo, per concordare con noi che l'ac-

quirente deve essere uno solo: il comune di Vecchiano.

ALBERTINI. Siamo d'accordo anche noi per la cessione al comune di Vecchiano.

TERRAGNI. Una parola di carattere generale. Siamo di fronte ad un atto del fenomeno economico che lascia perplessi i legislatori di tutto il mondo. Nessun bene si trova nelle condizioni di un altro. Quando scrissi questa semplice verità ero sindaco di Como, dieci anni or sono. Qualcuno ebbe l'accortezza di leggerla, tacere e capirla; piano piano il tempo l'ha fatta capire. Naturalmente, siccome il Governo, anzi, non il Governo, direi, forse tutti i Governi, per la loro elefantiasi burocratica, oggi, di necessità, si muovono non certo con la velocità dei reattori e sono quindi indietro rispetto alla realtà e molte cose rimangono arretrate. Se gli onorevoli colleghi si prenderanno la cura di andare a fare alcune ricerche nel nostro voluminoso ordine del giorno, troveranno che vi sono due proposte di legge: una di iniziativa credo, di un collega comunista ed una di un collega democristiano, tendenti a concedere una cifra di vari milioni all'isola d'Elba. E questo quando una persona, casualmente, mi accennò a Milano di aver comprato terreni in quell'isola pagandoli al prezzo di lire 200 al metro quadrato e, un anno dopo, di non averli rivenduti al prezzo di lire 3000 al metro quadrato, non sembrandogli di aver realizzato un buon prezzo.

Questo per dire in quale curiosa situazione si trovi il Legislatore di fronte a quelli che sono i fenomeni che attualmente si verificano in un comune in cui dei privati, nel corso di un anno, hanno globalmente realizzato migliaia di milioni.

Vi sono però, due proposte di legge fatte in perfetta buona fede che auspicano che venga data una certa quantità di milioni all'isola d'Elba.

RAFFAELLI. Qui il caso è inverso.

TERRAGNI. Vedrà ora che cosa voglio dire. Sono con lei. Occorrono delle cautele. Ho anche io fatto il sindaco e non sempre ho trovato colleghi sindaci che avessero ocularità nella difesa del patrimonio comunale.

Vorrei, se fosse possibile, che il Governo o studiasse ed imponesse a tutti gli enti pubblici, province e comuni, la formula della concessione del diritto di superficie (cosa della quale vi parlo proprio come non esperto confessandovi che non conosco con esattezza questo particolare strumento giuridico che è, mi pare, degli Stati Uniti o, forse dell'Inghilterra e che prospetto qui perché si inserisce

casualmente) o studiasse quello che può essere per lo Stato, senza voler rivoluzionare la situazione esistente, l'inizio di fatto del diritto di superficie per cui tutte le aree che appartengono allo Stato e agli enti pubblici siano cedute, con diritto di superficie per un massimo, mettiamo, di 50 anni, oppure, in un caso come questo — e l'onorevole Raffaelli può vedere che non faccio una questione politica — di cedere, vincolandola, questa area, così come si fa per le ferrovie, perché abbia quella certa destinazione.

RAFFAELLI. I vincoli ci sono!

TERRAGNI. In questo caso appoggio senza altro la proposta Raffaelli. Parlo in base alla mia esperienza diretta. Se dovessi auspicare che una data area che è attualmente adibita a scalo ferroviario delle ferrovie dello Stato, venisse ceduta al comune di Como per dei giardini pubblici, sarei il primo a disapprovare nel caso che quella area fosse poi destinata ad uso diverso.

E il giorno in cui qualunque amministrazione per qualunque ragione concedesse quell'area per costruirvi per esempio un albergo bisognerebbe trovare un istituto giuridico, un articolo di legge che automaticamente — senza ulteriori indugi — provocasse il ritorno allo Stato — antico proprietario — dell'area stessa nonché di tutti i beni immobili che su di essa fossero stati costruiti.

Non credo che nella legislazione in atto (non voglio apparire né sapiente, né inesperto; parlo da uomo pratico) vi sia un articolo di legge che porti a questa conseguenza automaticamente, cioè senza che vi sia un'azione di recupero da parte dell'amministrazione pubblica. Le amministrazioni pubbliche sono restie a questa procedura non perché non ne abbiano il diritto, ma perché non hanno il tempo di seguire tutti coloro che violano la legge in questo senso. Bisogna, quindi, trovare una legge che ponga delle clausole tali per effetto delle quali questa cessione di superfici venga, automaticamente, annullata. Non bisogna dimenticare che le aree del suolo sono l'unico bene non accrescibile nel mondo ed io sostengo che se il Legislatore vuole ad un certo momento affrontare il problema deve tener presente che le aree di terreno costituiscono un bene avente una fisionomia unica: è inalienabile, ed è il bene che, più di ogni altro, non può sfuggire ad un accertamento fiscale.

Quindi io di massima sono d'accordo che queste cessioni di aree debbano essere fatte ad enti pubblici e soprattutto ai comuni anziché ai privati; ma penso che sia quanto mai necessario conoscere quale sia la destinazione

che il comune stesso intende dare a questa area, e vincolarla, nell'atto di cessione, a quella specifica destinazione, iscrivendo nell'atto la clausola che venendo a mancare anche nel tempo questa destinazione il bene ritorni allo Stato.

**RAFFAELLI.** Forse è fuori argomento, ma desidero dire all'onorevole Terragni che, nel caso della cessione dell'arenile, codesti vincoli esistono di fatto, in quanto esiste il doppio vincolo derivante dalle disposizioni del Ministero della marina mercantile e del Codice nella navigazione a non erigere strutture permanenti, e nel caso specifico c'è anche il vincolo della Sovrintendenza alle Belle arti affinché non venga modificato l'ambiente naturale. Quindi non c'è dubbio che la eventuale cessione al comune contiene già quegli elementi di garanzia richiesti dall'onorevole Terragni.

**TERRAGNI.** L'argomento è importante anche in linea generale. Ho l'impressione che molte cessioni siano state fatte con vincoli precisi, ma il problema si fa di difficile risoluzione quando dette clausole vengono violate e nessuno poi le fa rispettare. Cito il caso del comune di Como dove imprese private hanno violato un vincolo stabilito 30 anni fa su determinate aree. Ebbene, il sindaco attuale — che è anche valente avvocato — non è riuscito a far rispettare queste clausole, mentre se vi fosse stata una legge che automaticamente avoca dette aree al comune o allo Stato in caso di violazione delle clausole, certamente la violazione non si sarebbe verificata.

**PRESIDENTE.** È chiaro che l'onorevole Terragni si riferisce ad una questione di carattere generale e penso che potremmo concludere rimettendo alle considerazioni del Ministero delle finanze le conclusioni dettate dalla sua esperienza.

Se non vi sono obiezioni penso che possa rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge n. 513 è rinviata ad una prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (2692).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2692, concernente la concessione di un con-

tributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale.

L'onorevole Curti Aurelio, Relatore, ha chiesto di fare una breve dichiarazione.

**CURTI AURELIO, Relatore.** Onorevole Presidente, mi permetto chiedere un rinvio della discussione di questo disegno di legge, essendo in atto un movimento inteso ad unificare quanto avviene nel campo degli istituti del genere — che sono numerosi — allo scopo di realizzare un complesso organico. Chiedo un rinvio della discussione in attesa della definizione delle trattative in corso.

**ASSENATO.** Siamo senz'altro d'accordo per il rinvio.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (3223-B).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3223-B concernente la riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

Il disegno di legge, già approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della nostra Assemblea nella seduta del 10 novembre 1961, è stato modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 gennaio 1962 e torna ora dinanzi alla nostra Commissione per l'esame ed eventuale approvazione delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Ritengo però che non possiamo prendere in esame il disegno di legge perché la V Commissione (Bilancio) della Camera dei Deputati, investita del parere alla nostra Commissione su detto provvedimento, in data 21 marzo 1962 ci ha comunicato quanto segue:

« La V Commissione Bilancio (II Sottocommissione) ha esaminato, in data odierna, il disegno di legge: « Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della

Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati » (3223-B) ed ha adottato la seguente decisione:

La Commissione ritiene di non poter esprimere — allo stato — parere favorevole, poiché non risultano ancora acquisiti elementi sufficienti a valutare la misura degli oneri derivanti dalle modifiche introdotte nel testo del provvedimento da parte del Senato e ad accertare se le maggiori entrate attese dal provvedimento legislativo (Camera n. 3537) cui fa riferimento l'articolo 1 del disegno di legge in esame risultino sufficienti ad assicurare la copertura anche della ulteriore maggiore spesa implicata dalle predette modifiche al testo del disegno di legge. Risulta inoltre indispensabile, ad avviso della Commissione, la comunicazione dei dati di gestione e del bilancio tecnico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

La Commissione si riserva di riprendere in esame il provvedimento non appena il Governo avrà trasmesso i più completi dati richiesti.

Si prega, pertanto, codesta Commissione di voler anche essa soprassedere all'esame di merito del disegno di legge ».

Stando così le cose, rinvio la discussione del disegno di legge n. 3223-B, avvertendo che detto provvedimento non sarà iscritto all'ordine del giorno fino a quando la Commissione Bilancio non si sarà espressa nuovamente in merito.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Organizzazione di un servizio di relazioni umane e di assistenza sociale negli stabilimenti, opifici ed uffici dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3442).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Organizzazione di un servizio di relazioni umane e di assistenza sociale negli stabilimenti, opifici ed uffici dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Poiché il Relatore onorevole Anzilotti è in questo momento assente, propongo che la discussione del provvedimento di cui sopra venga rinviata ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Norme interpretative dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio (3574).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio ».

L'onorevole Terragni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TERRAGNI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, debbo anzitutto far notare come per il provvedimento in esame si siano disturbati ben sette ministri perché si dubita, in certi momenti, delle cose piane, semplici, oneste, e le si interpreta e reinterpreta specie quando si tratta di un dipendente dello Stato.

Se, per esempio, un impiegato o un operaio della mia azienda prende una polmonite perché nel mio stabilimento, in quel momento è sbagliata l'umidificazione o ci sono delle correnti d'aria, quell'impiegato o quell'operaio se ne sta a casa e viene pagato con i contributi assistenziali anche se la malattia è dovuta a mia colpa. Nel caso in esame, invece, interpretando, si è venuti a dubitare che un impiegato dello Stato abbia diritto in forza di legge quando per ragioni di servizio cade ammalato, alla completa assistenza ed al completo rimborso delle spese da parte dell'Amministrazione da cui dipende, sia essa civile o militare. E questo dubbio è logico perché infatti non tutto deve essere a carico dello Stato. Deve essere a carico dello Stato solo la differenza tra quanto deve essere corrisposto e quanto viene invece corrisposto dagli enti od istituti assistenziali. Questo è quanto ha voluto chiarire il disegno di legge.

Il presente provvedimento quindi viene emanato soltanto perché sia chiaro che quando un dipendente dello Stato si ammala, la parte di quanto deve essere ad esso corrisposto per gli oneri relativi alla malattia che spetta agli Istituti assistenziali pagare, viene da essi pagata e che per il resto, provvede lo Stato. E, per dire questo ci vuole una legge!

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

La sostanza della legge, è, quindi, quella da me più sopra esposta; debbo però fare alcune osservazioni.

Nel commento premesso al disegno di legge, all'ultimo capoverso è detto che « i criteri per la erogazione dei rimborsi e i relativi conguagli fra pubblica amministrazione ed Istituti previdenziali saranno fissati con decreto... « e su quella parola « saranno » sono perfettamente d'accordo; all'articolo 3, invece si parla in prima persona ed al tempo presente. Ora a me parrebbe più rispondente non solo alla sintassi ma anche alla logica del discorso che anche l'articolo 3, come il commento, fosse impostato nel futuro.

Di conseguenza proporrei di emendare l'articolo 3 come segue: in luogo delle parole « secondo criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri... » mettere le parole « secondo criteri che saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri... ». Ciò sarebbe a mio avviso sintatticamente più esatto.

Così pure dovrebbe essere modificato l'ultimo capoverso nel quale la parola « sono » dovrebbe essere sostituita dalla parola « saranno ».

Naturalmente domando, sinceramente, se la attuale stesura risponda a un concetto tecnico o se non sia meglio mutarla nel senso da me proposto.

Altra modifica che riterrei opportuno apportare riguarda sempre l'articolo 3. Il primo capoverso così recita: « Per il rimborso al personale delle spese di cui ai precedenti articoli provvedono le Amministrazioni interessate o gli Enti assistenziali secondo criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio (e qui introdurrei il primo emendamento di cui ho già fatto cenno) dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; per il personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militare organizzati di concerto anche con il Ministro per la difesa » Ora a me sembra sarebbe miglior dizione e più chiara, la seguente: dopo il punto e virgola e, di concerto anche con il Ministro della difesa per il personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei corpi di polizia militarmente organizzati ».

Non aggiungo e non mutò una parola e attendo il parere di qualche onorevole collega sulla questione di sintassi, mentre per il resto mi rimetto all'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Terragni per la sua relazione, e dichiaro aperta la discussione generale.

RAUCCI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. La relazione dell'onorevole Terragni ci ha completamente convinti, e voteremo a favore del disegno di legge.

Vorrei soltanto esprimere un dubbio, che potrebbe anche essere fondato, e mi rivolgo particolarmente ai colleghi che hanno una maggior dimestichezza col diritto. Nel nostro caso, noi formuliamo una legge in base alla quale, ai sensi dell'articolo 1, a partire dall'entrata in vigore della legge stessa viene formulata una determinata interpretazione autentica al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ora, secondo me, gli Istituti di previdenza potrebbero rivendicare il rimborso spese da parte dello Stato per tutte le pratiche attualmente in corso e che si riferiscono a malattie contratte da dipendenti dello Stato precedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Ritengo, pertanto, che si dovrebbe modificare il testo della legge affermando che si tratta realmente di una interpretazione del testo unico.

PRESIDENTE. A mio modo di vedere, la portata di questa legge è veramente interpretativa e si deve leggere l'articolo 1 come una norma che dispone non soltanto per il presente ed il futuro, ma evidentemente anche per il passato, cioè a far tempo dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del 1957, n. 3. Questa mia convinzione è suffragata anche dalla lettura dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, dove è stabilito che: « Per il rimborso al personale delle spese di cui ai precedenti articoli provvedono le amministrazioni interessate o gli Enti assistenziali competenti... ». cioè il Legislatore si preoccupa di quel che è stato fatto in passato e che crea un problema di rimborsi agli aventi diritto, trattandosi di norma interpretativa a valere dal 1957 in poi. Il disegno di legge si conclude quindi, all'articolo 3, in una norma che ha tutte le caratteristiche di disposto interpretativo con validità decorrente dal 1957.

ANGELINO PAOLO. L'osservazione dell'onorevole collega Raucci è degna di meditazione perché secondo l'articolo 3 del disegno di legge potrebbe anche sorgere il problema del rimborso da parte degli Istituti previdenziali allo Stato nel caso in cui lo Stato a quella data avesse versato completamente le spese di cura. Questa essendo l'interpretazione, sorgerebbe il problema opposto a quello citato dal Presidente: cioè se lo Stato ha pagato per conto degli Istituti previdenziali

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

e assistenziali, saranno questi a dover rimborsare una parte delle spese.

**PRESIDENTE.** Faccio notare all'onorevole Angelino che l'articolo 3 parla di rimborso al personale che abbia anticipato le spese. Il concetto ispiratore è che se il personale ha provveduto a proprie spese a far fronte al debito sorto per effetto di queste spese, esso deve essere rimborsato. Poi, evidentemente, si tratterà, partitamente, di vedere chi dovrà far luogo al rimborso.

**ZUGNO.** Non so se ho capito bene le osservazioni dell'onorevole collega Terragni; ma è certo che, in sostanza, lo Stato qui si sostituirebbe nel pagamento, magari per obblighi spettanti ad altri.

**TERRAGNI, Relatore.** Volevamo sostituirlo.

**ZUGNO.** Quello che è certo è che qui introduciamo un principio innovatore di carattere generale perché normalmente, in tutti i casi in cui avviene un incidente, specie quando esso origina un qualche ricovero, voi sapete che anche per i dipendenti dello Stato la responsabilità è di chi determina questo incidente; e la conseguenza è quindi — in sostanza — che l'E.N.P.A.S., gli Istituti di previdenza, l'I.N.A.M. e via dicendo, si rivalgono — anche se i ricoveri avvengono a loro carico — sui responsabili di questo danno.

Il principio di carattere generale sancito dallo Stato per effetto dell'entrata in vigore dello statuto degli impiegati nel 1957, ha confermato lo stesso criterio ed ha stabilito che in tutti i casi in cui per ragioni di lavoro, ci siano incidenti, ricoveri e spese, è lo Stato che si accolla l'onore, e gli enti previdenziali quindi devono assumersi soltanto quegli oneri che sono dipendenti da altri eventi, altre circostanze.

L'interpretazione che adesso si dà, costituisce a mio avviso una vera innovazione; e non solo una innovazione dello spirito e della lettera della legge del 1957, ma addirittura una discriminazione del principio della colpa nei danni determinati da terzi; perché in sostanza, quando c'è una causa di servizio, la responsabilità deve essere dell'amministrazione.

Questo è l'aspetto — a mio avviso — veramente notevole di questo provvedimento, che dovrebbe addirittura impedirne la retrodatazione. Non si tratta cioè di interpretazione autentica con possibilità di retrodatazione al 1957, ma a mio avviso dell'introduzione di un nuovo criterio, grave in quanto appunto opera una distinzione fra quello che è il concorso normale di danni determinati da terzi, per i

quali gli Istituti assistenziali non hanno nessun onere, e il caso invece in cui è lo Stato che ha determinato queste conseguenze e in forza di una legge dice agli Istituti: « ... però, quando sono io il responsabile, allora l'onere spetta a voi... ».

Io voterò questo provvedimento; ma lo considero quasi non opportuno; non è soprattutto questa una norma interpretativa, ma innovativa rispetto alla vigente legislazione.

**ASSENNATO.** Il caso è molto più semplice. Il collega onorevole Terragni tiene soltanto presente l'articolo 68, mentre qui si tratta del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 sulla cui validità indubbiamente esistono dei dubbi in quanto, in sede di attuazione, si è in un certo modo limitata quella che poteva apparire essere la pienezza degli obblighi dello Stato per l'articolo 68 così come formulato.

Lo Stato appariva, per questo articolo, obbligato al rimborso totale; poi è sopravvenuto il decreto del Presidente della Repubblica n. 3, del 1957, che aveva carattere fiscale e considerava a carico dello Stato soltanto quella parte che ricadeva a carico dei danneggiati.

Sulla validità di questo decreto si sono avuti dei seri dubbi ritenendo alcuni che sia andato oltre la legge, in quanto l'articolo 68 avrebbe avuto un limite dalla legge di approvazione, il che sarebbe una cosa illecita.

Ecco perché si è pensato di fare una legge interpretativa. Ora, il dubbio è di tutt'altra natura; noi diciamo che questa legge è interpretativa dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957; in realtà essa è una sanatoria delle norme di attuazione.

**FANELLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Questa è la sostanza.

**ASSENNATO.** Una disposizione che abbia valore retroattivo, in quanto non vengono attaccate direttamente le norme di attuazione che vengono convalidate dalla proposta di legge in esame. Si tratta di una cosa molto semplice. Vi è una prassi, questa prassi si fonda sulla norma di attuazione, si sono avuti dei dubbi sulla validità di questa norma ed il Legislatore stabilisce di interpretare l'articolo 68 in conformità della norma di attuazione. Ritengo che questo sia quanto ha voluto il Governo.

**PRESIDENTE.** Del resto nella stessa relazione al disegno di legge è detto che « la relativa norma di attuazione ha quindi precisato che il diritto si esercita nei confronti dell'Amministrazione solo per la parte di spese supportata dal dipendente infermo » (ed ecco



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

perché il rimborso) « e non anche per quelle poste a carico di Enti o Istituti assistenziali, previdenziali ecc. ». Sorge, quindi, il problema, per la norma in vigore, che, qualora la degenza vada oltre i termini di assistibilità, si deve ricorrere all'articolo 68 per il quale le spese, non a carico dei suddetti Enti od Istituti, debbono essere sopportate dall'Amministrazione.

Quindi, una parte delle spese, quella ad essi spettante, va a carico degli Istituti; l'altra, va a carico dell'Amministrazione.

Sono sorte delle contestazioni cui fa cenno la stessa relazione; contestazioni che sono in atto e quindi, per risolvere le passate e prevenire le future, viene il disegno di legge che ribadisce il concetto fondamentale: anche quando la morte o l'infortunio o la malattia dipendano da cause di servizio, la spesa deve essere sopportata dal terzo che, secondo prevede la legge, è l'Istituto assistenziale o la Cassa mutua; qualora questo intervento non copra l'intero onere, interviene lo Stato che corrisponde la differenza.

ASSENATO. Restano valide le obiezioni fatte dall'onorevole Relatore. Ci si deve domandare se la Commissione è convinta della validità del merito.

PRESIDENTE. La Commissione è dinanzi ad una legge di interpretazione autentica. Il Parlamento deve riconfermare se è convinto in merito.

ASSENATO. Questo è il problema!

ZUGNO. È una conferma della norma di attuazione ed una innovazione dell'articolo 68 del testo unico.

PRESIDENTE. È una interpretazione autentica della volontà del Legislatore.

ASSENATO. Vogliamo ritenere che lo Stato debba provvedere al pagamento di tutto l'onere o debba lasciar permanere l'obbligo agli enti assistenziali di sopportare la loro parte?

PRESIDENTE. Per quanto attiene alla legge, lo Stato sopporta l'onere.

ASSENATO. Non vi è una innovazione nella prassi; probabilmente l'articolo 68 fu scritto con mano leggera e si provvide quindi con le norme di attuazione.

PRESIDENTE. I casi da considerare almeno per quanto riguarda l'infortunio, sono tre: l'infortunio accade ad un dipendente che lavora e ne è causa un terzo.

ASSENATO. Vi è la legge generale che surroga lo Stato.

PRESIDENTE. È una ipotesi che non chiama in causa la Amministrazione perché la legge generale pone a carico di colui che è

stato la causa dell'infortunio, la intera responsabilità della spesa.

Il secondo caso: l'infortunio, invece, è causato per effetto del lavoro, senza intervento del terzo. Entra allora in funzione il meccanismo della assicurazione dell'Istituto che copre la spesa o tutta o in parte. Se copre la spesa solo in parte, le somme non corrisposte dall'Istituto sono a carico dell'Amministrazione.

Terzo caso: l'infortunio non è coperto dall'Istituto assistenziale. È allora lo Stato che deve pagare interamente.

Queste le tre ipotesi che si possono fare. La legge, logicamente, si preoccupa solo della seconda e della terza e si preoccupa che esista una legislazione in materia.

ASSENATO. Mi permetterei, per evitare di dover procedere alla approvazione di una altra legge interpretativa, di proporre un piccolo emendamento all'articolo 1: aggiungere, dopo le parole « sono a carico », la parola « eventualmente ».

PRESIDENTE. L'emendamento mi pare superfluo.

ASSENATO. Vi possono essere casi in cui non ci sia nessun Istituto che debba provvedere a spese.

PRESIDENTE. Vale, allora, la norma generale.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di una legge interpretativa. Dalla approvazione dell'articolo 68 sono sorte contestazioni fra i vari Istituti di assistenza e lo Stato; oggi diamo chiarimenti.

Quanto alle controversie in atto, di esse non ne è stata definita nessuna.

ASSENATO. Lo Stato ha invocato le norme di attuazione che hanno ecceduto nei confronti della legge. Il Legislatore, ora, interpreta la legge e dà così validità permanente e rende inattuabili le norme di attuazione.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È chiaro che la norma è interpretativa.

ASSENATO. E i dubbi sulla norma di attuazione sono eliminati.

PRESIDENTE. Mi pare che si possa concludere, onorevole Terragni. Resta solamente la questione del tempo. Credo che si possa lasciare il presente. Bisognerebbe avere, come in latino, l'imperativo futuro.

TERRAGNI, *Relatore*. Noi vorrei che il presente finisse per avere, da parte del solito legale, un riferimento a quelle situazioni di disparità in atto per le quali noi facciamo la legge. Ad ogni modo non ne faccio una

questione, ma un semplice rilievo. Se gli onorevoli colleghi ritengono che sia giusto così, mi rimetto alla Commissione.

Resta la variazione di sintassi al primo paragrafo dell'articolo 3, dove vorrei anteporre quel: «...di concerto con il Ministro per la difesa», alla frase: «...per il personale dell'Esercito, della Marina, ecc.».

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, ritengo che sia meglio lasciare il testo così com'è.

TERRAGNI, *Relatore*. Insisto nel dire che si dovrebbe fare questa modifica.

ASSENNATO. Devo al collega Raucci la mia autocritica. Il disegno di legge, così come appare nei tre articoli proposti, non appare essere una norma di interpretazione; il carattere interpretativo si vede solamente dal titolo. Ora, è vero che il titolo fa parte della legge; quando però è nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ma questa è la tecnica legislativa. Mentre nella stampa del provvedimento ad uso delle Camere il titolo appare sulla copertina, nel messaggio il testo è unito al titolo, e così pure nella stampa sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TERRAGNI, *Relatore*. Onorevole Presidente. Penso che, dopo la sua osservazione, si possa lasciare la dizione come proposta dal testo originale.

PRESIDENTE. Bisogna intendere la seconda proposizione come introduzione ripetuta della prima; quindi essa va avanti con la stessa sistematica, con rispetto del parallelismo; mentre lei vorrebbe introdurre la figura che in retorica viene detta *chiasmo*.

ASSENNATO. Se vogliamo scendere all'esame letterale della formulazione, questa è grammaticalmente sbagliata: si dovrebbe dire: «Il rimborso al personale», e non: «per il personale».

CURTI AURELIO. Il rilievo del collega Assennato mi ha fatto venire in mente che in realtà nel disegno di legge vi sono due questioni diverse. Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge contengono due vere interpretazioni autentiche; l'articolo 3 è qualche cosa di più. Non vorrei che poi si dicesse che l'articolo 3, oltre ad interpretazione, è una applicazione che viene disposta oggi, di quelle norme interpretative. Penso che sarebbe opportuno mettere nel titolo dopo tutto, la frase: «...e disposizioni per l'attuazione».

PRESIDENTE. La interpretazione è sempre un'attuazione. Bisogna vedere se è o meno integrazione della norma.

ASSENNATO. Propongo di non modificare il titolo, perché se aggiungiamo anche le disposizioni per l'attuazione potrebbe venire fuori un giurista a parlare di retroattività.

PRESIDENTE. La dicitura esatta potrebbe essere «norme interpretative ed integrative». Ad ogni modo è meglio lasciare così.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame degli articoli. Ne do lettura avvertendo che non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Le spese di cura di cui all'articolo 68, comma 8°, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

(È approvato).

#### ART. 2.

Salvo i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1140, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

(È approvato).

#### ART. 3.

Per il rimborso al personale delle spese di cui ai precedenti articoli provvedono le Amministrazioni interessate o gli Enti assistenziali competenti secondo criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; per il personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati di concerto anche con il Ministro per la difesa.

Con lo stesso decreto sono altresì determinate le modalità per il regolamento dei

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

rapporti tra le Amministrazioni e gli Enti suddetti.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme relative al prezzo delle poste di giuoco e alla misura del fondo premi nei giochi di abilità e nei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (3604).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative al prezzo delle poste di giuoco e alla misura del fondo premi nei giochi di abilità e nei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ».

Poiché l'onorevole Radi, Relatore, è assente, propongo di rinviare la discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla tassa per l'occupazione di di spazi ed aree pubbliche (3511) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Esenzione dalla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche dei passi carrabili costituenti unico accesso ai fondi rustici (146) e del deputato Napolitano Francesco: Abolizione della tassa per la occupazione di spazi soprastanti al suolo stradale (3477).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Esenzione dalla tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche dei passi carrabili costituenti unico accesso ai fondi rustici » e di iniziativa del deputato Napolitano Francesco: « Abolizione della tassa per l'occupazione di spazi soprastanti al suolo stradale ».

Come gli onorevoli colleghi sanno, è stata presentata, al riguardo, una serie di emendamenti che ritengo il Governo abbia potuto esaminare.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In maniera sufficiente!

RAFFAELLI. Ritengo sia necessario che il Governo premetta, come aveva detto essere sua intenzione, l'esposizione dei dati in suo possesso circa le tariffe esistenti nei vari comuni dalle medie delle quali è stata desunta la tariffa inclusa nel disegno di legge al nostro esame.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come giustamente ha fatto rilevare l'onorevole Raffaelli, il Governo si era riservato di dare alcune notizie circa le indagini condotte dagli uffici del Ministero delle finanze in merito alla applicazione della imposta di cui trattasi. Di fronte alla necessità di stabilire, in aderenza al principio costituzionale, la misura della imposizione, venne condotta una indagine per campione, allo scopo di stabilire, per classi di comuni, la misura massima del contributo applicato dai vari enti impositori. Detta rilevazione ha però fornito dati difformi che non hanno consentito la formulazione di una media sufficientemente rappresentativa della situazione di fatto dei vari comuni.

Ho qui una copia della tabella che sta ad indicare la diversità di queste cifre. Per esempio la tassa afferente le occupazioni permanenti ha una punta massima, per i comuni della classe A nel comune di Roma con lire 32.640 al metro quadrato mentre per Milano si hanno lire 1600 per metro quadrato.

PRESIDENTE. Sono i massimali.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per i comuni della classe prima abbiamo lire 1500 per metro quadrato a Montemignaio e lire 1300 per Torrimparte. Analoghe, se non maggiori differenze si trovano nella tariffa afferente la tassa per la occupazione temporanea.

Si deve anche aggiungere che gran parte dei comuni ha seguito, finora, il sistema di discriminare le tariffe oltre che come previsto dalla legge, anche in relazione alla importanza della località dove si effettua l'occupazione ed alle singole specie di occupazione e ciò con criteri assolutamente discrezionali; in conseguenza ed a seconda che si trattasse di chioschi, tavolini, ecc., era prevista una speciale voce di tariffa che non poteva essere unificata con le altre né ricondotta ad un comune denominatore in quanto qualunque media non avrebbe potuto fornire elementi idonei a stabilire quanto eventuali deviazioni dalla media stessa avrebbero potuto influire sul gettito del tributo sui singoli enti locali.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

È quindi scaturita la necessità di provvedere alla determinazione di tariffe su scala nazionale con un criterio di larghissima approssimazione, nell'intento di evitare sia una notevole contrazione nel gettito dei tributi, quanto un eccessivo inasprimento della imposizione. E a questo ultimo fine che si deve, in particolare, se le tariffe non sono state fissate — come si verifica per la occupazione con condutture elettriche, ecc. — a seconda delle zone urbane, dando così ai comuni la possibilità di variare le tariffe a seconda delle zone urbane e a seconda delle varie posizioni, cioè a seconda della classificazione delle strade ed aree pubbliche.

Non so se debbo dare alla Commissione, maggiori ragguagli; leggere in parte o anche totalmente, questa tabella che i miei uffici hanno preparato e che sta ad indicare la diversità delle tariffe applicate nei vari comuni; comunque essa è a disposizione della Commissione e dell'onorevole Presidente se ritiene di doverne dare lettura e se la Commissione ritiene che ciò debba essere fatto.

RAFFAELLI. Sarebbe interessante vedere qualche cifra.

PRESIDENTE. Comuni della classe A; sono i grandi comuni, con popolazione superiore ai 500 mila abitanti. Vi sono cinque categorie:

Genova: prima categoria 24 mila, seconda categoria 18 mila, terza categoria 12 mila, quarta categoria 6 mila, quinta categoria non esiste;

Milano: prima categoria 1600, seconda categoria 1300, terza categoria 900, quarta categoria 500, quinta categoria 250;

Napoli: prima categoria 18.000, seconda categoria 15.000, terza categoria 12.000, quarta categoria 9.000. Non vi è quinta categoria;

Roma: prima categoria 32.640, seconda categoria 28.560, terza categoria 20.400, quarta categoria 12.440. Non vi è quinta categoria;

Torino: prima categoria 7.500, seconda categoria 7.000, terza categoria 6.250, quarta categoria 5.000, quinta categoria 3.500.

Mi sembra si possa fare una considerazione: le città che hanno un bilancio meno dissestato, applicano delle tariffe notevolmente inferiori perché dalle lire 1.600 di Milano alle lire 32.640 di Roma vi è un abisso come del resto tra le lire 18.000 di Napoli e le lire 7.500 di Torino.

RAFFAELLI. Vi è però una differenza: che Torino vessa la quinta categoria.

PRESIDENTE. Come osservazione di carattere generale, mi pare si possa dedurre

questo: che è una tassa particolarmente pesante nei comuni a minore solidità finanziaria.

Vediamo ora i comuni della categoria B, quale tassazione adottano per le cinque suddivisioni:

Occupazione permanente in genere  
(annua) del suolo.

	Categoria				
	I	II	III	IV	V
Bari . . . . .	3.000	2.000	1.500	850	350
Bologna . . . . .	6.400	2.520	1.440	800	480
Catania . . . . .	1.200	1.000	800	400	700
Firenze . . . . .	5.200	4.400	3.600	2.800	—
Palermo . . . . .	1.600	1.000	800	600	200
Trieste . . . . .	15.000	10.000	4.500	2.500	—
Venezia . . . . .	3.000	2.400	1.800	1.300	800

Come gli onorevoli colleghi possono constatare, tra i minimi ed i massimi esistono delle differenze enormi: si tratta di disparità notevoli che è quasi impossibile ridurre ad una media. E, data questa situazione, è chiaro che sorge per noi un dovere maggiore perché, in sostanza, si tratta di stabilire dei minimali e dei massimali che, in pratica, non possono essere desunti da un dato preesistente.

Ora, prendiamo, per esempio, i minimali fissati dal disegno di legge per i comuni della classe B: sono fissati in lire 4 mila per occupazione permanente.

RAFFAELLI. È eccessivo!

PRESIDENTE. Se li confrontiamo con le cifre sopra riportate, vediamo che questo minimale è superiore ai massimali fissati attualmente per Bari, Catania, Palermo e Venezia. Intanto questa è una prima osservazione che si può fare, e credo sia valida anche per altre categorie. Infatti, vediamo le cifre per la prima categoria dei comuni della classe F. Sono le seguenti:

Aosta . . . . .	L. 1.500
Belluno . . . . .	» 2.000
Campobasso . . . . .	» 2.555
Enna . . . . .	» 2.430
Frosinone . . . . .	» —
Nuoro . . . . .	» —
Sondrio . . . . .	» 1.200

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

Acqui . . . . .	L.	350
Avellino . . . . .	»	720
Cascina . . . . .	»	1.000
Eboli . . . . .	»	—
Gallarate . . . . .	»	2.000
Gioia del Colle . . . . .	»	1.500
Marino . . . . .	»	6.000
Mola di Bari . . . . .	»	105
Montevarchi . . . . .	»	1.712
Pontedera . . . . .	»	700
Rosarno . . . . .	»	40
Salsomaggiore . . . . .	»	4.000
Saronno . . . . .	»	4.000
Sulmona . . . . .	»	—
Taurianova . . . . .	»	650
Tortona . . . . .	»	120

Anche qui si va da massimali di poche lire fino alle 6.000 di Marino: cifra realmente eccezionale e che fa pensare che si tratti di un errore di trascrizione. Comunque anche qui si potrebbe notare che il minimale fissato dal disegno di legge in 1000 lire è superiore al massimale di due terzi delle città prese come campione. Potremmo anche continuare, ma ciò ci confermerebbe nella conclusione che siamo di fronte ad enormi differenze e dobbiamo quindi cercare di fare un lavoro che sia il più possibile ispirato dal buon senso. Ad ogni modo di queste cifre discuteremo in sede di tabelle, mentre intanto possiamo esaminare ordinatamente l'articolo 1.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Propongo che, come testo base per la discussione degli articoli, venga scelto il disegno di legge n. 3511.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3511:

« Gli articoli 194 e 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono modificati come segue:

*Art. 194.* — « Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'articolo 192

sono classificate in categorie, in rapporto alla loro importanza.

L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio comunale, sentita la commissione edilizia, o dal Consiglio provinciale ed è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici ».

*Art. 195.* — « Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica in base alla seguente tariffa:

a) occupazione del suolo di pertinenza dei comuni:

Classi di Comuni (art. 11)	Tassa per metro quadrato in lire	
	minima	massima
Classe A . . . . .	5.000	20.000
» B . . . . .	4.000	16.000
» C . . . . .	3.000	12.000
» D . . . . .	2.000	9.000
» E . . . . .	1.500	7.000
» F . . . . .	1.000	5.000
» G . . . . .	500	3.000
» H . . . . .		
» I . . . . .		

b) occupazione del suolo di pertinenza delle province: la tassa non può superare le lire 5.000 a metro quadrato;

c) occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere è ridotta alla metà.

La tassa è ridotta del 50 per cento per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici od ai fondi; è in facoltà dei comuni e delle province di concedere riduzioni anche maggiori.

Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa è ridotta ad un decimo; è in facoltà dei comuni e delle province di concedere riduzioni anche maggiori.

I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande e simili infissi di carattere stabile mediante il versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo ».

Comunico che all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Sostituire tutte le dizioni: occupazioni, con la dizione: diritto di occupazione ».

L'emendamento reca la firma del deputato Terragni.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

« Sostituire le sei righe dell'articolo 1 dove è detto: articolo 194: Le occupazioni, ecc.; con la seguente dizione: Il diritto di occupazione di suolo pubblico può essere permanente o temporaneo. Il diritto di occupazione è permanente quando il concessionario richieda di poterlo esercitare anche ininterrottamente, o, comunque, intenda evitarne concessioni ad altri anche in via provvisoria, comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Tutte le altre occupazioni di suolo pubblico si intendono temporanee ».

L'emendamento è firmato dal deputato Terragni.

« Il comma secondo è sostituito dal seguente:

« Sono permanenti le occupazioni di durata superiore all'anno, che comportino l'esistenza di manufatti o impianti stabilmente infissi. Tutte le altre sono temporanee ».

L'emendamento reca la mia firma.

« All'articolo 195, di cui all'articolo 1, sostituire le parole: per le occupazioni permanenti, con la dizione: per il diritto di occupazione permanente ».

L'emendamento è firmato dal deputato Terragni.

« Sostituire la tabella delle tariffe con la seguente:

Classe	Classe dei Comuni	Tariffa massima per metro quadrato	
Classe	A . . . . .	L.	10.000
»	B . . . . .	»	8.000
»	C . . . . .	»	6.000
»	D . . . . .	»	4.500
»	E . . . . .	»	3.000
»	F . . . . .	»	2.000
»	G . . . . .	»	1.000
»	H . . . . .		
»	I . . . . .		

L'emendamento è del deputato Raffaelli.

Vi è anche un emendamento subordinato proposto sempre dal deputato Raffaelli:

Classe	Classe dei Comuni	Tariffa per metro quadrato		
		minima	massima	
Classe	A . . . . .	L.	3.000	10.000.
»	B . . . . .	»	2.500	8.000
»	C . . . . .	»	2.000	6.000
»	D . . . . .	»	1.500	4.500
»	E . . . . .	»	1.000	3.000
»	F . . . . .	»	1.000	2.000
»	G . . . . .	»	250	
»	H . . . . .			
»	I . . . . .			

Vi è un emendamento rivolto a sopprimere la lettera c).

L'emendamento è firmato dal deputato Raffaelli.

« Al paragrafo c), sopprimere le parole: soprastanti e ».

L'emendamento è firmato dal deputato Terragni.

« Sostituire il terzultimo comma con la seguente dizione:

« d) I passi carrabili sono tassati quale occupazione permanente per una superficie pari al quadrato della larghezza di accesso alla proprietà privata, ma la tassa corrispondente viene ridotta a un decimo della tassa prevista. Sono esenti da questo tributo gli edifici dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche, delle Opere pie e ospedaliere.

Deve ritenersi occupazione di suolo pubblico, e sottoposta a tributo quale passo carrabile, l'area pubblica antistante proprietà private qualora tali proprietà domandino e ottengano per tali aree il divieto di posteggio, o comunque il divieto di occupazione da parte di terzi ».

L'emendamento è firmato dal deputato Terragni.

« Sostituire gli ultimi due commi con la dizione seguente:

« Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili, di carattere stabile pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa è ridotta ad un decimo e deve essere applicata su ogni superficie utile di ogni piano dell'immobile.

All'onere della tassa per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili al paragrafo precedente i contribuenti possono riscattare il tributo annuale in qualsiasi tempo mediante il versamento di una somma eguale a 20 annualità del tributo ».

L'emendamento è del deputato Terragni.

« Sostituire il penultimo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« Sono esenti dalla tassa di cui al secondo comma dell'articolo 192 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica ».

« Sopprimere alla terza e quarta linea dell'articolo 1 le parole: balconi, verande e simili infissi di carattere stabile ».

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

Tali emendamenti recano la firma del deputato Francesco Napolitano.

« Sostituire il penultimo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« Per le occupazioni con edificazioni sporgenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa si applica per metro quadrato e per ogni piano ed è ridotta ad un decimo; è in facoltà dei comuni e delle province di concedere riduzioni anche maggiori ».

L'emendamento reca la firma dei deputati Curti Aurelio e Roselli.

« Sostituire il penultimo comma dell'articolo 1 con il seguente:

Per le occupazioni permanenti, con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa è ridotta ad un decimo per ciascun piano fornito di balconi e verande ».

L'emendamento reca la firma del deputato Angelino Paolo.

Al penultimo comma, dopo le parole « la tassa è ridotta a un decimo » aggiungere le parole « e deve essere applicata su ogni superficie utile sporgente ad ogni piano su area pubblica ».

L'emendamento reca la firma del deputato Terragni.

« All'ultimo comma dopo le parole: di carattere stabile, modificare come segue: nonché per le occupazioni di cui al comma precedente, mediante il versamento di una somma uguale a 30 annualità del tributo ».

L'emendamento reca le firme dei deputati Curti Aurelio e Roselli.

Cominciamo con l'esaminare il primo emendamento, dell'onorevole Terragni il quale propone di sostituire la dizione « occupazione » con quella « diritto di occupazione », mentre nel testo unico per la finanza locale si parla semplicemente di « occupazione ». Ritengo — e in Commissione abbiamo alcuni giuristi di valore — che sia implicita nella dizione « occupazione » la sfera del diritto che all'occupazione si accompagna, dato che la occupazione che ci interessa è quella regolata dalla legge e dalle concessioni. Inserendo una dizione nuova, avrei veramente il timore che ciò potesse dar luogo a delle discussioni e modifiche amministrative, non soltanto per questa ma anche per le altre imposte che sono contemplate dal testo unico.

Vorrei, quindi, che queste questioni fossero risolte soprattutto con molto buon senso, e in tal caso pregherei l'onorevole Terragni di non insistere sul suo emendamento.

TERRAGNI. Onorevole Presidente, non faccio una questione personale. Posso benissimo inchinarmi dinanzi ad una maggioranza, ma dichiaro di non essere convinto.

RESTIVO. Sostanzialmente, queste occupazioni non sono previste soltanto nell'articolo in esame ma sono previste nel complesso della nostra legislazione; sono richiamate in una serie di disposizioni. L'introdurre, qui, una diversa dizione, potrebbe dar luogo ad una difformità di terminologia, a mio parere, non opportuna, in quanto, uno squilibrio nella terminologia potrebbe, poi, essere un appiglio per una serie di questioni che sarebbe bene evitare. La presente disposizione, non regola in modo definitivo la materia; inserisce una disposizione sotto un aspetto molto specifico, in una materia che era già regolata da una serie di disposizioni in cui, una espressione diversa, e quindi la difformità, finirebbe per introdurre un elemento di dubbio.

TERRAGNI. Non credo. Poniamo un esempio. Se possedessi un negozio di calzoleria ubicato vicino ad un caffè e quest'ultimo esercizio inoltrasse al comune domanda per mettere dei tavolini davanti al mio negozio, io desidererei, logicamente, che la gente passasse e vedesse la mia merce e quindi avrei bisogno che i tavolini non stessero davanti alla mia vetrina. Rivolgerei allora una protesta al sindaco e mi si risponderebbe che il comune percepisce una somma per questa occupazione di suolo pubblico e, quindi, non può il comune essere sacrificato e che pertanto non avrei alcun diritto ad elevare protesta in quanto si tratterebbe di un uso, consentito, di spazio pubblico. Se vi fosse il « diritto di occupazione », io, invece, pagherei il diritto di occupazione.

RAFFAELLI. Pagherebbe il diritto di occupazione per non farlo esercitare ad altri.

TERRAGNI. Non per farne una controversia ma perché ho bisogno che la gente veda, ad esempio, la merce esposta nelle mie vetrine.

RESTIVO. Non esiste nella fattispecie esposta un diritto del proprietario del calzaturificio di fronte al proprietario del bar; esiste una norma che regola i decreti di concessione e che applica il presupposto della concessione della occupazione.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

Quindi, la parola « diritto » aggiunta nella legge in esame non chiarisce nulla; determina soltanto uno squilibrio nella uniformità del dettato normativo che, a mio avviso, è un valore da tutelare. Occorre evitare che in una disposizione si parli di « diritto di occupazione » ed in una serie di altre disposizioni, si parli soltanto di « occupazione ».

**PRESIDENTE.** È la concessione da parte del comune che fa sorgere il diritto e noi non siamo qui per regolare la concessione da parte del comune ma per regolarne il costo. Il diritto sorge soltanto quando il comune dà la concessione, il che avviene in un momento successivo. Rammento poi che dovremmo, accogliendo la proposta dell'onorevole Terragni, modificare tutto il Capo XII del testo unico per la finanza locale perché stiamo, ora, trattando modifiche ad alcuni articoli contenuti in detto Capo XII della legge comunale e provinciale, Capo che appunto si intitola: « Tasse per l'occupazione di spazi nelle aree pubbliche e tassa sulle insegne »; andrebbe, poi, anche modificato il Capo XVI. Ho quindi l'impressione che andremmo a confondere le cose anche perché il diritto, che è un diritto soggettivo, non è cosa che riguarda noi. Vi è un atto amministrativo dal quale sorge il diritto.

**ANGELINO PAOLO.** Vorrei pregare l'onorevole Terragni, parlando da amministratore ad amministratore, di considerare al caso pratico, al fatto della occupazione. Come ha ora detto l'onorevole Presidente, il diritto di occupazione nasce dalla concessione. Mi pare cosa fuori luogo il fatto che il comune dia una concessione che vada a danneggiare un altro cittadino ed il fatto stesso, d'altra parte, che si richieda la concessione e si paghi, ciò già costituisce — per il comune — l'occupazione; non vi è obbligo di occupare effettivamente perché, specialmente nel caso dei caffè, non si occupa l'area per tutto l'anno con i tavolini, ma solo in alcune stagioni. Non vedo quindi la ragione di turbare l'*iter* ed anche la prassi esistenti. Sappiamo come si svolgono le cose; se il negoziante di scarpe sospetta che l'amministrazione comunale sia così poco avveduta da permettere che dei tavolini siano installati davanti al proprio negozio, chiede l'occupazione di quello spazio ma non è obbligata a occuparlo effettivamente. Seguendo, invece, il criterio espresso dall'onorevole Terragni, il negoziante di scarpe sarebbe obbligato ad effettuare l'occupazione.

**TERRAGNI.** Per le stesse ragioni sostenevo l'opportunità di cambiare la dizione

« occupazione » in « diritto di occupazione », appunto per non rendere obbligatoria l'occupazione dell'area.

**ANGELINO PAOLO.** Ma quando si è effettuato il pagamento si ha il diritto di fare quel che si vuole.

**PRESIDENTE.** Domando all'onorevole Terragni se insiste nella sua proposta di emendamento.

**TERRAGNI.** La ritiro se tutti sono contro.

**PRESIDENTE.** Penso opportuno rileggere l'articolo 1 del disegno di legge:

« Gli articoli 194 e 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono modificati come segue:

*Art. 194.* — « Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'articolo 192 sono classificate in categorie, in rapporto alla loro importanza.

L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio comunale, sentita la commissione edilizia, o dal Consiglio provinciale ed è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici ».

*Art. 195.* — « Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica in base alla seguente tariffa:

a) occupazione del suolo di pertinenza dei Comuni:

Classi di Comuni (art. 11)	Tassa per metro quadrato in lire	
	minima	massima
Classe A . . . . .	5.000	20.000
» B . . . . .	4.000	16.000
» C . . . . .	3.000	12.000
» D . . . . .	2.000	9.000
» E . . . . .	1.500	7.000
» F . . . . .	1.000	5.000
» G . . . . .	} 500	3.000
» H . . . . .		
» I . . . . .		

b) occupazioni del suolo di pertinenza delle province: la tassa non può superare le lire 5.000 a metro quadrato;



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

c) occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere è ridotta alla metà.

La tassa è ridotta del 50 per cento per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici od ai fondi; è in facoltà dei comuni e delle province di concedere riduzioni anche maggiori.

Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa è ridotta ad un decimo; è in facoltà dei comuni e delle province di concedere riduzioni anche maggiori.

I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande e simili infissi di carattere stabile mediante il versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo ».

Poiché gli emendamenti a detto articolo sono come è noto numerosi e riguardano ognuno degli argomenti in esso trattati, propongo di approvare l'articolo comma per comma.

Pongo in votazione, essendo stati ritirati gli emendamenti, il primo comma nel testo originario.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma dell'articolo primo, che nella stesura originaria è così formulato:

« Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee ».

Come Relatore, ho presentato il seguente emendamento sostitutivo, del quale ho già data lettura:

« Sono permanenti le occupazioni di durata superiore all'anno, che comportino l'esistenza di manufatti o impianti stabilmente infissi. Tutte le altre sono temporanee ».

Dice invece l'onorevole Terragni, nel suo emendamento, già letto, che:

« Il diritto di occupazione è permanente quando il concessionario richiede di poterlo esercitare anche ininterrottamente, o, comunque, intenda evitarne la concessione ad altri anche in via provvisoria, comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti ».

È chiaro che la concessione viene fatta dal comune attraverso delle valutazioni in con-

correnza. Ma se la ragione per cui ci si muove è quella di impedire ad altri di occupare il suolo pubblico, mi pare che essa non sia valida dal punto di vista legislativo, anche se ha un certo valore dal punto di vista dell'interesse della concorrenza. Noi non possiamo qui legittimare il fatto che una persona prenda una concessione di occupazione di suolo pubblico solo al fine di impedirne l'utilizzazione ad altri. Non possiamo dire ai comuni di gettarsi in questo mare di contrasti che appartengono alla concorrenza.

TERRAGNI. Il mio emendamento è motivato dalle ragioni esattamente opposte, perché quando la legge parla di occupazione è stato detto qui pochi momenti or sono che l'occupazione è una situazione di fatto. Se parlassimo invece di « diritto di occupazione » forse la tesi esposta dal Relatore avrebbe ragione d'essere. Ma se si parla semplicemente di occupazione, bisogna dire che essa esiste quando esiste potenzialmente il diritto di esercitarla anche se non la si esercita materialmente.

Cito il caso dei tavolini di caffè i quali non vengono certamente messi — dalle mie parti — ad occupare spazio pubblico dal primo novembre fino a metà marzo. Ebbene, il diritto di occupazione permane anche nei mesi invernali!

Sono quindi del parere che è necessario dare agli amministratori comunali una legge precisa che permetta loro di avere sempre le spalle coperte e di evitare le discussioni che purtroppo si ripetono con troppa frequenza. Gli onorevoli colleghi hanno constatato che sono piuttosto cavilloso; ma lo faccio per evitare fastidi e complicazioni ai sindaci nella loro attività. Il sindaco deve essere in grado di dire facilmente « no », mentre ora egli deve combattere contro i vari interessi precostituiti e contro i loro sostenitori.

PRESIDENTE. Sono d'accordo che lei queste esperienze le ha vissute, come qualsiasi altro sindaco, però non possiamo parlare di diritto di occupazione permanente.

TERRAGNI. Nel mio comune le occupazioni della durata di un anno non esistono.

PRESIDENTE. Ma questa è una legge che avrà valore in tutta Italia. Faccio rilevare che non è il soggetto che richiede la concessione che possa dire: « Io la voglio ininterrottamente e quindi permanente », ma è la legge che stabilisce se la concessione sia permanente o meno. Non possiamo inserire in una legge una norma che rimetta la valutazione della permanenza per lo meno al giudizio degli interessati, per cui una richiesta analoga fatta da Tizio è da considerare per-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

manente, mentre quella di Caio non lo è. Si potrebbe al massimo variare il termine per questa dichiarazione di permanenza; altrimenti non si riesce a stabilire un criterio obiettivo di qualificazione.

Faccio rilevare all'onorevole Terragni che mi sono soffermato su questo argomento tanto che su questo punto ho presentato l'emendamento che ho testé letto, e che in sostanza dice che le occupazioni di durata non inferiore all'anno sono permanenti, mentre tutte le altre sono temporanee. Sono il primo a dire che la dizione non rispecchia la realtà, ma questa suddivisione fra concessione temporanea e non temporanea favorisce il comune dal punto di vista finanziario, perché rimanda alle tariffe più alte tutte le occupazioni che non rientrano nella casistica, mentre riduce a tariffe più basse la tassazione dove si crea il manufatto che rimane certamente più di un anno. È questo il caso di tutti i chioschi (per i distributori di benzina, di bibite e via dicendo).

TERRAGNI. L'occupazione permanente noi la paghiamo perché per mezza Italia essa dura solamente nove mesi. Se non ho presentato emendamenti sulle tariffe massimali esposte nel disegno di legge è perché la tariffa deve ripartirsi non su 365 giorni bensì per lo meno su 9 mesi a sud di Roma, su sei mesi da Roma al Po, e su 4-5 mesi nelle valli alpine e forse anche di meno. Per questo ho parlato di « diritto di occupazione » anche se per molti mesi dell'anno esso non viene esercitato.

PRESIDENTE. Faccio rilevare all'onorevole Terragni che la questione del « diritto » di occupazione è già stata risolta. Ad ogni modo gli chiedo se insiste per la votazione del suo emendamento.

TERRAGNI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Terragni.

(Non è approvato).

C'è ora il mio emendamento, che ho presentato come Relatore, e di cui ho già dato lettura.

ASSENATO. La condizione posta, relativa all'esistenza di impianti, aumenta la discussione, perché bisognerebbe dire se si tratti di impianti in muratura, in legno, in plastica od altro materiale.

RAFFAELLI. Secondo me il Ministero ha avuto il pregio della chiarezza limitando la distinzione dell'unico elemento stabile; e per l'esperienza che ho, come amministratore di un comune, penso che quella proposta dal te-

sto originario sia proprio una classificazione semplice e precisa che non può dar luogo ad equivoci.

CURTI AURELIO. Fissando un termine, si accorda al comune un elemento preciso; perché se si prendono, come parametro, gli impianti, bisogna stabilire il criterio della permanenza degli stessi. Ad esempio nei pressi dei mercati ortofrutticoli ci sono delle occupazioni soltanto per ceste vuote sotto le tettoie. Sono da considerarsi, questi, impianti o no? Per me la concessione è permanente quando supera l'anno.

PRESIDENTE. Non insisto sul mio emendamento, se la Commissione non è del mio avviso, e lo ritiro.

Potremmo votare il secondo comma.

TERRAGNI. Prego l'onorevole Presidente di considerare l'esistenza di un mio emendamento, che ho inserito in altro punto, ma che potrebbe essere inserito al terzo comma in merito agli arrotondamenti al metro quadrato nel calcolo delle superfici tassabili.

PRESIDENTE. L'onorevole Terragni ha presentato il seguente emendamento:

« Nei computi delle aree tassabili le frazioni inferiori a mezzo metro quadrato si intendono arrotondate a favore del contribuente, altre arrotondate a favore dell'Amministrazione pubblica ».

Rilevo che esiste già una precisa norma per l'arrotondamento degli importi, quindi questo non è necessario. Insiste l'onorevole Terragni?

TERRAGNI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 fino al quinto comma compreso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 195, compreso sempre nell'articolo 1 del disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

Al primo paragrafo c'è l'emendamento Terragni che si considera decaduto per analogia.

Pongo quindi in votazione tale comma, nella formulazione proposta dal disegno di legge fino alla tabella esclusa.

(È approvato).

Passiamo alla tabella. C'è un emendamento Raffaelli di cui ho già dato lettura che riduce del 50 per cento le tariffe massime. L'onorevole Raffaelli ha facoltà di illustrarlo.

RAFFAELLI. Onorevole Presidente, credo che la questione più importante di questa legge sia proprio la definizione dell'ambito minimo e massimo entro il quale deve operare l'autonomia del comune; requisito di li-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

mitazione da affidarsi alla legge che ha voluto che la sentenza fosse costituzionale.

Nella relazione vi è una interessante ammissione, secondo me, quando si riferisce al limite fissato alle amministrazioni provinciali per i tributi. Nella relazione si dice che non si è ritenuto di determinare la misura minima della imposizione (badate che si tratta delle amministrazioni provinciali) per dar modo alle Province medesime di applicare anche aliquote molto moderate. Io credo che questo criterio avrebbe dovuto essere seguito e per le province e per i comuni. Se è stato riconosciuto giusto per le province (e d'altra parte risponde alla sentenza della Corte costituzionale), criterio analogo avrebbe dovuto essere seguito anche per i comuni.

Aggiungerei anche qualche altro elemento a favore di questa tesi: direi che non si deve stabilire la misura minima proprio per il motivo di lasciare la più ampia libertà all'ente impositore di adottare le scelte della sua politica tributaria in relazione alle esigenze di quel comune, alle condizioni economiche e sociali ed economiche generali dell'ambiente, e sociali dei soggetti di imposta, che sono poi esercenti, piccoli commercianti e ambulanti in prevalenza e questo in relazione alle prospettive di sviluppo e trasformazione economica in una città o in una zona, in relazione ai bilanci, alle necessità e alle scelte che si fanno in materia tributaria per dare i mezzi al bilancio comunale. Questo e non altro.

Per il resto, quella tabella che gentilmente il Sottosegretario ci ha portato ed in parte resa nota, dimostra che quest'ampia libertà è stata esercitata da molti comuni, alcuni dei quali — come Como e Foggia — hanno rinunciato ad applicare l'imposta di occupazione temporanea per la IV e V categoria. Il comune di Perugia — per ragioni forse diverse — ha rinunciato ad applicare la tassa per l'occupazione temporanea per tutte le categorie; così gli ambulanti che esercitano attività od altre occupazioni temporanee, in questo comune, non pagano. Altri hanno discriminato a favore delle zone di periferia.

D'altra parte la sentenza della Corte costituzionale parla della necessità di fissare un limite, che ovviamente deve intendersi come limite massimo. Nella comparsa degli avvocati ricorrenti questo è stato accennato e la Corte non lo ha rifiutato.

Ora a me sembra essenziale questo punto, sia all'articolo 1 che modifica l'articolo 195, sia all'articolo 2 che introduce il 195-bis; e sia anche perché, mentre facciamo la legge, bisogna evitare di metterci noi stessi in condizione

di prestare il fianco alla facile critica del domani, ed applicare una uniformità di norme e per i comuni e per le province.

Per le province viene giustamente — secondo me — indicato il massimale; anche per i comuni si deve applicare solamente il massimale. Questo in relazione al fatto che nativo risultano sproporzionati alla base in i minimi inseriti nel disegno di legge governato nei comuni. I minimi — come faceva rilevare il Presidente della Commissione — sono addirittura per alcune classi di comuni, superiori ai massimi applicati in questi comuni.

Quindi il provvedimento andrebbe profondamente riveduto in questi valori massimi e minimi, ma insisto — per le ragioni che già ho dette — sul fatto che il limite sia indicato solo per il termine massimo lasciando intendere che il termine minimo deve essere abolito ed allora il Comune, in un'ampiezza di libertà impositiva tale che partendo dal minimo zero, sarà in grado di considerare tutte le situazioni economiche, sociali e via dicendo, e fissare un limite massimo affinché si rispetti il principio dell'articolo 23 della Costituzione.

Siccome questa è l'impostazione della legge sia per quanto riguarda l'occupazione permanente che per quanto riguarda l'occupazione temporanea — ed anzi all'occupazione temporanea farei assumere un rilievo maggiore — all'articolo 2 ed insisto molto su queste modifiche. Non faccio mistero di dire che insisto fino in fondo e sto riflettendo — ove non venisse instaurata una quota ragionevole — pur rendendomi conto dell'attesa della legge da parte di quei comuni per i quali la tassazione è stata sospesa con una circolare del Ministro, sulla possibilità di spingere la mia opposizione fino al punto di chiedere la discussione in Assemblea. Non è, questa, una legge da poco anche se nelle finanze comunali essa non costituisce la voce principale; ma lo è per i riflessi che essa ha sull'attività economica dei ceti commerciali, pubblici esercizi e via dicendo.

D'altra parte i comuni, nelle loro richieste programmatiche nell'Assemblea recente della loro Associazione nazionale e in quelle passate, chiedono misure di riforma ma non l'inasprimento di questi tributi minori. Anzi la tabella dice che molti comuni hanno già sviluppato la politica tributaria in modo tale da rinunciare, per la povertà dei contribuenti e l'attività minima che essi in molti casi esercitano, ad esigere questo tributo; come hanno rinunciato ad esigere il tributo, prima ancora che venisse la legge,

nei riguardi delle vetture a trazione animale, come hanno rinunciato, prima ancora che venga una legge, ad esigere il tributo per l'occupazione di spazi pubblici da parte di esercenti attività ambulanti per una ragione di scelta in relazione alle necessità ed alla politica che vogliono svolgere.

Per tutto questo insisto, in primo luogo, sull'abolizione dei minimi e in secondo luogo per la diminuzione, nel contempo, dei massimali, ed in via subordinata chiedo l'abolizione dei minimi lasciando inalterati i massimi.

Un altro mio emendamento mirerebbe a ridurre i minimi, qualora non venisse riconosciuta la giustezza della posizione cui ho accennato, per l'abolizione totale dei minimi stessi.

Infine all'articolo 1 ho presentato un emendamento che intende sopprimere la lettera c). La ragione è semplice: le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo sono costituite, in maggioranza, dalle occupazioni dei monopoli elettrici, telefonici, grandi imprese che lucrano ingenti utili dallo sfruttamento delle risorse nazionali. C'è stata una rivendicazione costante da parte delle amministrazioni locali a veder aggiornati — migliorando le aliquote — i loro tributi a carico di questi utenti e le loro richieste, particolarmente per quanto riguarda il sottosuolo, sono state in parte riconosciute.

Mantenendo in vita il paragrafo di cui alla lettera c) si ritornerebbe al punto di partenza.

Non c'è nessuna ragione economica perché tale differenziazione venga mantenuta, per cui sono del parere di sopprimere il punto c).

**PRESIDENTE.** Anche l'onorevole Angelino ha presentato un emendamento — di cui ho dato lettura — all'articolo 1.

**ANGELINO PAOLO.** Vorrei rifarmi alla tabella presentata dall'onorevole Raffaelli. Accolgo in pieno il principio dell'abolizione dei minimi. Per quanto riguarda i massimali, qui sono state fornite alcune indicazioni: praticamente per alcuni comuni, si tenderebbe ad una diminuzione delle entrate senza indicare i mezzi sostitutivi. A me pare che sarebbe meglio che ci limitassimo ad indicare i massimali, con discrezione per l'amministrazione comunale di applicare tariffe più aderenti a difficoltà ambientali; per cui vorrei pregare l'onorevole Raffaelli, in omaggio a quel criterio di autonomia proprio delle amministrazioni locali, di lasciare alle spalle proprio la sua pregiudiziale iniziale.

**RAFFAELLI.** La legge poi prescrive di applicare le tariffe al massimo quando non c'è il pareggio economico del bilancio comunale.

**ANGELINO PAOLO.** Non è più così oggi, ormai è questa una cosa sorpassata. Sta di fatto che quell'autonomia viene meno anche quando si vuole delimitare. Se un'amministrazione, in futuro, ha bisogno di denari, con questo provvedimento c'è la possibilità di avere un introito, che, in certi casi, può anche non essere indifferente quando si ha la possibilità di colpire certe situazioni di privilegio.

Per cui, mentre sono d'accordo sull'abolizione dei minimali, direi di lasciare i massimali nella misura proposta in modo da lasciare alle amministrazioni comunali una più alta possibilità di gradazione del tributo.

Per quanto riguarda il mio emendamento, esso concorda con quello presentato dal collega onorevole Curti Aurelio variando soltanto nella formulazione: si tratta di trovare, in sostanza, la dizione più adatta per i moderni sistemi costruttivi che consentono di sfruttare, dal primo piano in su, le sporgenze sulle aree pubbliche per disporre di una maggiore superficie.

**TERRAGNI.** Per mozione d'ordine. Dopo le dichiarazioni del collega Raffaelli mi pare che prima di passare al seguito del provvedimento dovremmo decidere sulle tariffe. Mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità di addivenire ad un accordo circa le tabelle dei minimi e massimali per evitare un eventuale rinvio del disegno di legge per la discussione in Aula.

**PRESIDENTE.** L'osservazione dell'onorevole Terragni è assennata: torniamo quindi alla discussione delle tabelle. In questa discussione rilevo che c'è una posizione Raffaelli, per l'abolizione dei minimi e la riduzione dei massimi; ed una posizione prospettata dall'onorevole Angelino per l'abolizione dei minimi ma per il mantenimento dei massimi nei limiti fissati dal disegno di legge.

**CURTI AURELIO.** Su questo punto, mi pare che se si mantengono i massimali previsti dalla tabella ministeriale non c'è nulla di male se aboliamo i minimi, tanto più che, secondo me, certi massimali potrebbero anche essere fissati ad un limite superiore. Comunque stiamo pure alla tabella ministeriale; e allora penso che si possa procedere sui massimi proposti ed i minimi possano essere eliminati, dando ai comuni un'ampia facoltà discrezionale.

**TERRAGNI.** Mi permetto una osservazione di carattere pratico e psicologico. Forse noi in questo momento (e penso sia questa la ragione dei motivi esposti dagli onorevoli colleghi) tentiamo di indovinare quelle che possono essere le eccessive imposizioni, per

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

esempio in alcune zone periferiche. Non vorrei che, abolendo i minimi, alcune amministrazioni potessero portarsi ad un livello troppo vicino ai massimi.

Se mi è permesso esprimere una mia proposta, vorrei prendere i massimi della tabella ministeriale ed i minimi dell'emendamento subordinato dell'onorevole Raffaelli. Penso che una volta applicati dei minimi, non ci sia pressione severa e penso che stabilire un minimo possa tornare anche a vantaggio e difesa del contribuente.

RESTIVO. Onorevole Presidente, desidererei portare un chiarimento. Mi sembra che, in definitiva, il disegno di legge agli ultimi comma ed in rapporto a particolari fattispecie — per quanto riguarda la tassa relativa ai balconi, alle verande, ai passi carrabili — proceda sostanzialmente nell'abolizione dei minimi. Questi vengono resi inoperanti nei casi in cui esistono motivi di rilievo che si ritengono meritevoli di particolare considerazione.

Vorrei chiedere di procedere all'abolizione dei minimi perché non si può procedere all'allargamento delle ipotesi in cui si svolge la facoltà dei comuni di ridurre la tassa senza incontrare il limite dei minimi.

Nello schema presentato dal Governo è previsto che i minimi non debbano funzionare in rapporto a fattispecie particolari cui è connesso un interesse di carattere generale più avvertito. Se si potessero estendere le ipotesi contemplate negli ultimi comma dell'articolo 1, ammesso che l'esperienza ci possa suggerire quali siano queste ipotesi, forse le varie tesi potrebbero trovare un punto d'incontro.

In relazione a determinate fattispecie, in base allo schema governativo, i comuni hanno facoltà, non solo di ridurre la tassa fino ad un decimo, ma anche di concedere ulteriori riduzioni. Se questa facoltà si potesse allargare oltre i casi previsti dagli ultimi comma dell'articolo 1 ad altri casi che l'esperienza della vita comunale può suggerire, potrebbe trovare accoglienza una più ampia discrezionalità dei comuni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ebbi occasione — è il Relatore che parla — di accennare nella mia relazione introduttiva a questo problema, dicendo che a me sembrava che la fissazione dei minimi non aveva altro fondamento se non quello di garantire che, comunque, il comune dovesse introitare una misura di imposta considerata irrinunciabile. Molto più importante è la fissazione dei massimi.

Rammentai anche che in una legge recentemente approvata, quella delle pubbliche affissioni, facemmo delle tabelle di massimali, ma non ci occupammo dei minimi.

In via di principio non ho alcuna ragione per mantenere i minimi; si tratta di un'imposta che deve essere applicata in ambiti territoriali e, come abbiamo visto nelle tabelle, con determinate graduazioni, a seconda della classe dei comuni.

I massimali, invece, onorevole Raffaelli, hanno una importanza ben maggiore, perché in via teorica si potrebbe arrivare sino all'infinito; è quindi necessario fissare un punto che spezzi questa linea infinita.

I massimali fissati dal Governo portano in alcune città ad una diminuzione delle tasse che vengono applicate; ma l'importante è che il massimale venga fissato con una certa ocularità.

Si tratta di massimali accettabili. Possiamo stare tranquilli perché il movimento al di sotto del massimale è sempre possibile. Inoltre c'è un'altra osservazione: non è che noi — o i nostri successori — abbiamo occasione di rivedere spesso questo tipo di norme; non si può fare una revisione annuale delle imposte: ci occupiamo di queste norme in casi eccezionali o in un arco di tempo abbastanza lungo di anni. Quindi non vorrei che il massimale che oggi sembra accettabile possa — nello sviluppo dei vari problemi (tributari, dei vari Comuni, ecc.) — rivelarsi inadeguato. Dobbiamo arrivare a un massimale che abbia una certa ampiezza, lasciando la facoltà ai Comuni di spostarlo un po' più su qualora l'andamento generale delle cose lo consigliasse. Concludendo, per varie considerazioni, proporrei di lasciare i massimali stabiliti nella tabella ministeriale.

All'onorevole Restivo invece direi che non mi sembra qui opportuno indicare le altre ipotesi in aggiunta alle eccezioni previste nell'articolo.

Una città, un paese applica la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche a seconda dell'importanza della località in cui la tassa stessa si va a imporre.

Quando si va dal massimale al minimale, la riduzione è fatta non tanto sul massimale o sul minimale quanto su quella tassa che è stata determinata per quella zona. Ad un certo momento, in seguito alla deliberazione comunale, scompaiono il massimale e il minimale e appare la tassa che viene applicata dal Comune, l'imposta che è tipica di quella zona. Si tratta di accettare questo rilievo: rispetto a quella tassa che entro il massimale

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

e il minimale il Comune vorrà imporre, si applica, per queste occupazioni di aree pubbliche effettuate con verande, balconi e simili infissi, la riduzione di undecimo.

RESTIVO. Il che significa che in questi casi si possono avere tributi che scendono al di sotto dei minimali.

PRESIDENTE. È una riduzione che si applica alle tariffe che il Comune andrà ad imporre.

Mi pare che non bisogna dimenticare che il massimale ed il minimale sono riferiti all'occupazione del suolo.

L'occupazione del sottosuolo e del soprasuolo costituisce un'eccezione e viene tassata in modo minore.

Vorrei chiedere all'onorevole Raffaelli se è d'accordo nella tesi di abolire i minimali ed accettare i massimali proposti dal Governo.

RAFFAELLI. È vero che i massimali potrebbero essere più elevati, ma vorrei far osservare che vi è una distanza notevole fra i dati di cui siamo venuti, sia pur tardivamente, in possesso e la tabella della legge.

Per la classe *D* il massimale è fissato in lire 9 mila per occupazione di un metro quadrato, ma la realtà è ben lontana da questo massimale; bisogna tener presente che le misure fissate dal Legislatore devono servire di orientamento.

I dati in mio possesso sono questi: Caltanissetta 120, Como 2.500, Cremona 800, Foggia 320, Forlì 1.000, Lecce 1.500, Lucca 1.600, Pavia 2.400; Pescara 1.350, Pisa 1.000, Pistoia 2.800, Ravenna 2.400.

Questo mi pare al di fuori delle medie aritmetiche.

Vi sono delle eccezioni: a Perugia la tassa è di lire 12.000 ed a Bolzano di lire 9.000, ma si tratta di eccezioni.

Riguardo alla classe *A*, il cui massimale è fissato nel disegno di legge in lire 20.000 per metro quadrato, faremo delle osservazioni: a Napoli, ove forse la tassa è fra le più elevate, è di lire 18.000; vi sono poi le tariffe in vigore a Genova e Roma.

Il testo unico non consente di fare altre classificazioni, ma se si potessero introdurre ulteriori classificazioni potremmo fissare altre tariffe.

PRESIDENTE. Il problema, onorevole Raffaelli, mi fa sorgere alcune osservazioni. Ho detto che bisognerebbe arrivare ad una maggiore uniformità della classificazione.

Sarei dell'avviso di rimaner fermi su questo punto, perché se andassimo a formare delle nuove classificazioni dovremmo indagare anche su altri aspetti della fiscalità co-

munale. Manteniamoci alla struttura normale.

Quanto alle disparità rilevate in relazione alla tabella che ci ha presentato il Sottosegretario devo dire che ovviamente sono dovute al fatto che vi sono dei comuni che si sono recentemente aggiornati ed hanno deliberato nuove tasse di occupazione in date abbastanza recenti — diversamente non si spiegherebbero tasse di lire 9.000 e lire 12.000 — mentre altri comuni applicano le tariffe nella misura fissata dieci o dodici anni fa.

Sotto questo punto di vista la tabella non è probante; solo che le tariffe più alte rispecchiano le deliberazioni più recenti ed in alcuni casi vengono a toccare ed anche a superare le misure massime.

RAFFAELLI. L'osservazione del Presidente è fondatissima.

Se siamo d'accordo nell'abolire le misure minime posso accettare queste cifre.

PRESIDENTE. Mi pare di poter riassumere la discussione nel senso che la Commissione si orienta nell'abolizione dei minimali e nel mantenere i massimali della tabella ministeriale. Le misure minime dell'imposta devono quindi essere fissate dal comune.

Io qui devo rispondere così: abbiamo recentemente fatto la legge sulla pubblicità che applica una tariffa comunale distinta a seconda dell'importanza della località in cui si effettua l'affissione e che si applica per metri quadrati. È una imposta analoga a questa di cui stiamo discutendo; però commisurata ai metri quadrati occupati e in relazione alla località. E abbiamo, in questo caso, previsto solo dei massimali.

Vi posso dire che in seguito alla pubblicazione e applicazione di quella legge è intervenuto un nuovo ricorso alla Corte costituzionale, la quale, però, ha dichiarato legittima la legge così come è stata fatta.

La mia interpretazione è che per gli articoli 194 e 195 del testo unico per la finanza locale vale la norma generale: i Comuni devono applicare l'imposta ma la devono applicare entro quel massimale, perché noi non modifichiamo l'articolo 192 secondo il quale sono soggette alla tassa, le occupazioni di spazio di qualsiasi natura delle strade, piazze, corsi, ecc. La tassa si deve applicare perché la norma è imperativa. Che si metta o non si metta il minimale, la tassa si deve applicare; soltanto che la misura della tassa è determinata dall'autorità comunale con le precisazioni previste e non può superare il massimale. Su questo, credo, non c'è alcun dubbio. La garanzia del contribuente è che esi-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1962

stono i massimi oltre i quali non si può andare.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi pare di aver ascoltato poco fa una proposta sospensiva della discussione. Vorrei venire incontro ai desideri della Commissione che sono stati chiaramente espressi sia dal Presidente che dal Relatore e dai vari Commissari.

Allo stato attuale delle cose, però, se queste tabelle dovessero essere messe ai voti, il Governo dovrebbe rimanere fermo nella sua impostazione relativa ai massimali e ai minimali così come sono indicati nelle tabelle contenute nel disegno di legge.

Mi rendo conto che il problema più importante riguarda i massimali.

Potrei accedere alla proposta fatta dall'onorevole Terragni e vorrei venire incontro ai desideri della Commissione e, se la proposta di sospendere la seduta viene accolta, vorrei pregare di non mettere ai voti la tabella. Sarebbe opportuno rinviare questa votazione alla prossima seduta in modo che io possa sentire in merito il Ministro

RAFFAELLI. Ritengo di poter considerare l'eventuale ritiro del mio emendamento di riduzione del massimale ove sia accolto il principio di eliminare i minimi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme interpretative dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio » (3574).

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

#### *Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Amadei Giuseppe, Angelino Paolo, Armaroli, Assennato, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, De Martino Francesco, Grilli Giovanni, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Scarlato, Terragni, Togni Giulio Bruno, Turnaturi, Valsecchi, Venturini e Zugno.

#### *È in congedo:*

Schiratti.

**La seduta termina alle 13,20.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI